

Pubblicato il 14/09/2020

Sent. n. 1454/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 931 del 2020, proposto da [omissis], rappresentati e difesi dagli avvocati Alfredo Gualtieri, Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Gualtieri in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 48;

contro

Comune di Ricadi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Penna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Vibo Valentia, via Mons. Sorbilli 6;

per l'annullamento, previa idonea misura cautelare,

dell'ordinanza R.G. n. [omissis], a firma del Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ricadi, avente ad oggetto "ordinanza demolizione opere abusive", nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, collegato e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ricadi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

i ricorrenti impugnano l'ordinanza di demolizione con riferimento all'opera ivi indicata al punto 1.5., realizzata sin dagli anni '60 su un'area detenuta dai ricorrenti, insieme ad altri soggetti, sin dal 1965 e definitivamente acquistata dalla [omissis], con atto pubblico per Notaio [omissis], unitamente al quale è stata stipulata scrittura privata con la quale, per quanto qui rileva, ai ricorrenti è stato attribuito il possesso esclusivo dell'opera di cui al punto 1.5 ("manufatto realizzato su base di cemento avente struttura in muratura con sovrastante manto in lastre ondulate di eternit. Detto manufatto ha dimensioni di ml. 7,35 x 7,70 circa ed altezza media di mt.2,40") dell'ordinanza;

ne denunciano l'illegittimità per violazione di legge in quanto detta opera è stata realizzata in data antecedente al 1 settembre 1967 e dunque non era necessario alcun titolo abilitativo, ciò essendo provato dalla corrispondenza prodotta in atti di [omissis] (zio e dante causa del ricorrente [omissis], mentre il ricorrente [omissis] ne è proprietario sin dall'origine), nelle quali [omissis] informa la capitaneria di Porto (1978) e il sindaco (1994) che le opere siano anteriori al 1967, nonché

documentazione fotografica con data incisa 1965 in cui si vedono le opere, non essendo sufficiente motivare, come fa l'ordinanza, che l'atto notarile non menziona le predette baracche;
il Comune resistente ha richiesto il rigetto del ricorso, eccependone l'infondatezza per difetto di prova della realizzazione dell'opera in data antecedente al 1967;
la causa può essere definita all'esito dell'udienza cautelare con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm., essendo il ricorso manifestamente infondato;
Considerato il principio di diritto consolidato per cui *“grava esclusivamente sul privato l'onere della prova in ordine alla data della realizzazione dell'opera edilizia al fine di poter escludere al riguardo la necessità di rilascio del titolo edilizio per essere stata l'opera medesima realizzata secondo il regime originariamente previsto dall'art. 31, primo comma, della l. n. 1150 del 1942, ossia prima della novella introdotta dall'art. 10 della c.d. "legge ponte" n. 765 del 1967. Tale onere discende attualmente, in linea di principio, dagli artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, c.p.a. in forza dei quali spetta al ricorrente l'onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità”* (Cons. Stato sez. II, 08/05/2020, n. 2906; Cons. Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 903; Cons. Stato, Sez. VI, 24 maggio 2016, n. 2179; id. 27 luglio 2015, n. 3666, 5 gennaio 2015, n. 6, 10 giugno 2014, n. 2960, e 22 settembre 2014, n. 4766);
Ritenuto che gli elementi probatori dedotti a corredo della domanda non siano sufficienti a comprovare la realizzazione dell'opera in data antecedente al 1 settembre 1967, in quanto, da un lato, le dichiarazioni di Domenico Pantano, anche a prescindere dalla loro autenticità, non costituiscono elementi di prova, siccome provenienti dal dante causa della parte e, dall'altro, le due fotografie prodotte in atti non sono idonee a rappresentare con ragionevole certezza né l'opera oggetto di demolizione né l'epoca di realizzazione del manufatto (cfr. Cons. Stato Sez. VI, Sent., 20-01-2020, n. 454; Cons. Stato sez. VI, 05 marzo 2018 n. 1391);
Ritenuto inoltre che la suddetta documentazione probatoria esibita dal ricorrente, per la sua inconsistenza, non era neppure sufficiente ad inverare un principio di prova tale da giustificare l'attivazione da parte del Comune, ove ipoteticamente possibile, di ulteriori approfondimenti istruttori;
Ritenuto pertanto che il ricorso sia manifestamente infondato e debba essere respinto e le spese di lite seguano la soccombenza e siano liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune resistente, nella misura di euro 1.500,00, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Francesco Tallaro, Primo Referendario
Gabriele Serra, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Gabriele Serra

IL PRESIDENTE
Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO